

N. 2612/12 R.G.



TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:

....., in persona del legale rappresentante sig., nonché dai sig.ri

....., tutti elettivamente domiciliati in Castell'Alfero, via Bine n. 40/A, presso lo studio dell'avv. e rappresentati e difesi dall'avv. da procura in atti

Attori in opposizione

contro

..... s.p.a. e per essa quale mandataria

..... s.p.a., in persona del Presidente del CdA prof. elettivamente domiciliata in Asti, piazza Cattedrale n. 8/a presso lo studio e la persona dell'avv.

..... e rappresentata e difesa dall'avv. da procura in atti

Parte convenuta in opposizione

CONCLUSIONI

Per gli attori:

"Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto in quanto carente di valida sottoscrizione;*
- 2) revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque rideterminare il credito fatto valere dalla Banca perché, stante la omessa produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente, nulla è dovuto dal correntista alla Banca in base al c.d. metodo del saldo zero;*
- 3) rideterminare il credito fatto valere dalla Banca e, previo rigetto di qualsiasi contraria eccezione e previa dichiarazione di nullità del saggio di interesse applicato per violazione delle norme in tema di usura e di trasparenza bancaria, del patto di capitalizzazione*



trimestrale degli interessi e degli usi bancari, della commissione di massimo scoperto, accertare la somma effettivamente dovuta dagli oppositori all'opposta, senza tener conto degli interessi e delle spese non dovuti; in caso di saldo attivo in favore degli oppositori, condannare l'opposta al pagamento del relativo importo in favore degli stessi, oltre interessi legali con decorrenza dalla chiusura del conto; in subordine, riconteggiare gli interessi dovuti dal cliente con capitalizzazione annuale in luogo di trimestrale;

4) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre Iva, CPA ed accessori come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore dei difensori, che le hanno anticipate"

Per la convenuta:

" Voglia il Tribunale Ill.mo

Contrariis reiectis;

Nel merito:

- *Confermare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo qui opposto, e comunque dichiarare tenuti e condannare la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (...), nonché i sigg. [REDACTED] [REDACTED] (...), e [REDACTED] (...), nella loro qualità di garanti, a pagare alla conchiudente, in via solidale tra loro, il complessivo importo di euro 316.927,83, oltre interessi dal 1/4/2012 sull'importo di euro 207.599,76 (scoperto del c/c nr. 8401780922) e dal 29/5/2012 sull'importo di euro 109.328,07 (scoperto del contratto di finanziamento nr. 4042293) al saldo al tasso contrattualmente previsto, e comunque nei limiti del tasso soglia-usura, oltre alle spese liquidate nella fase monitoria ed a tutte le successive eventuali occorrente,*
- *Respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'avversaria domanda riconvenzionale, mandando assolta la Banca esponente da ogni avversa pretesa;*

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio"

MOTIVI DELLA DECISIONE

La [REDACTED] di [REDACTED] (d'ora innanzi anche semplicemente [REDACTED]) e i sig.ri [REDACTED], questi ultimi nella loro qualità di fidegaranti, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 799/12 emesso dal Tribunale di Asti in data 20.7.2012, con il quale è stato loro ingiunto di pagare in solido alla [REDACTED] s.p.a. la somma complessiva di € 316.927,83 oltre interessi e spese, per residuo debito derivante da un contratto di conto corrente e da un mutuo chirografario.

Gli opposenti hanno in particolare eccepito: i) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di valida sottoscrizione del giudice; ii) l'applicazione di tassi di interesse usurari; iii) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi; iv) la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse; v) la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto; vi) la mancanza di prova del credito rivendicato dalla banca per omessa produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto alla sua chiusura; vii) l'esclusione del rapporto di conto corrente dall'ambito di operatività delle garanzie fideiussorie.

Gli opposenti hanno chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo che fosse eventualmente risultato a credito della società opponente; in via riconvenzionale hanno chiesto inoltre di condannare la banca al risarcimento dei danni causati dall'illegittimo recesso dai rapporti di affidamento e finanziamento, quantificandoli nell'importo di € 260.000,00.

La [REDACTED] s.p.a., quale mandataria della [REDACTED] s.p.a., si è costituita in giudizio contestando la fondatezza di tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione appare fondata alla luce delle seguenti considerazioni.

Sull'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi.

In punto anatocismo si osserva innanzitutto che per quanto concerne il periodo precedente il 1 luglio 2000 non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità inaugurato dalle note pronunce della Corte di Cassazione n. 2374/99 e n. 3096/99.

È qui appena il caso di ricordare, trattandosi di insegnamento ormai pacifico, che partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. Ciò posto, è stato evidenziato come non esista alcun elemento che autorizzi a parlare di usi normativi che consentano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito: infatti, dal punto di vista oggettivo tale previsione è unicamente riconducibile alle norme interne dell'ABI (che hanno mera natura pattizia), e l'inserimento nelle raccolte delle Camere di Commercio è una presunzione dell'esistenza di



un uso e non già della sua natura normativa piuttosto che negoziale; da un punto di vista soggettivo, difetta in ogni caso l'elemento della *opinio iuris ac necessitatis*, posto che l'accettazione da parte della clientela di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale di quelli attivi non è sentita come conforme al diritto oggettivo, ma solo come presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, dato il suo inserimento nei moduli. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria; e pertanto, tale previsione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c.

L'applicabilità di quest'ultima norma al conto corrente bancario è parimenti affermata in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo trovato seguito se non in alcune isolate pronunce di merito la tesi, richiamata dalla convenuta, secondo cui l'art. 1283 c.c. non sarebbe invocabile in quanto l'annotazione in c/c degli interessi passivi comporterebbe, nei limiti della disponibilità di conto, il pagamento e quindi l'estinzione dell'obbligazione sicché gli interessi successivi maturerebbero non già su quelli capitalizzati bensì sul nuovo debito che troverebbe la sua causa nell'utilizzo del fido concesso.

Tale tesi pare esasperare la valenza delle chiusure periodiche del conto portandola ben oltre i limiti suoi propri; essa presuppone inoltre che al momento dell'annotazione degli interessi a debito vi sia della liquidità disponibile sul conto (perché in attivo o assistito da un'apertura di credito capiente per un importo almeno pari all'ammontare degli interessi) laddove nel caso di specie il rapporto di conto corrente risulta essere stato affidato solo a partire dal 2011.

Neppure appare condivisibile la tesi della convenuta secondo cui gli interessi anatocistici sarebbero irripetibili ex art. 2034 c.c. in quanto spontaneamente pagati in adempimento di un'obbligazione naturale: perché si abbia obbligazione naturale occorre infatti che il debitore abbia spontaneamente adempiuto in esecuzione di doveri morali o sociali ed il pagamento di interessi anatocistici non può essere ritenuto un dovere sociale o morale (in tal senso ex *multis* Tribunale di Monza, sent. del 12.12.2005).

Per quanto concerne invece gli interessi successivi al luglio 2000, il dato normativo consente la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) e a condizione che la stessa sia prevista in contratto e che la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto (cfr. art. 25 D.Lgs. 342/1999 di modifica dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993; Delibera del CICR 9/2/2000; Corte Cost. n. 425/2000).



Nella fattispecie per cui è causa non è stata tuttavia provata la sussistenza di tutte le predette condizioni, non risultando in particolare dalla documentazione in atti la specifica approvazione per iscritto da parte della società correntista della clausola in questione (cfr. doc. 1 di parte convenuta).

Ne consegue che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve ritenersi illegittima per tutta la durata del rapporto.

Sull'eccezione di usurarietà degli interessi.

In merito all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta pare opportuno premettere che la L. 7.3.1996 n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", ha definito il concetto di usura contenuto nell'art. 644 c.p., introducendo nel nostro ordinamento un limite ai tassi di interesse praticabili dalle banche e dagli intermediari finanziari sulle operazioni di finanziamento. In particolare, l'art. 2 della citata legge individua nel tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari la base per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi si devono ritenere, per presunzione di legge, usurari. Tale limite si otteneva poi, fino all'entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, maggiorando di un importo pari al 50% il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legge si ottiene maggiorando detto tasso di un importo pari al 25%, oltre ad un margine di quattro punti percentuali (fermo restando che la differenza tra il limite ed il tasso medio di base non può superare gli otto punti percentuali).

La legge n. 108/96 attribuisce al Ministro del Tesoro (ora dell'Economia), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), il compito di classificare le operazioni creditizie per categorie omogenee e di rilevare trimestralmente i tassi effettivi globali medi praticati. Tali dati vengono successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione dei tassi da parte del Ministero, pertanto, avviene con la collaborazione della Banca d'Italia e dell'U.I.C., a cui è affidato il compito di raccogliere i dati presso gli intermediari bancari e finanziari che, come evidenziato anche nel decreto ministeriale, a propria volta "si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".

Dal 1996 ad oggi si sono succedute nove versioni delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" diramate dalla Banca D'Italia.



In particolare si osserva che nella versione dell'anno 2006 (in vigore sino al 31.12.2009) la Banca d'Italia aveva previsto che la commissione di massimo scoperto non entrasse nel calcolo del T.E.G., venendo piuttosto rilevata separatamente in termini percentuali. In particolare, tra le operazioni escluse dalla rilevazione del T.E.G.M, erano comprese imposte e tasse, addebito di spese in genere, spese legali ed assimilate, interessi di mora, addebiti per tenuta conto, spese per assicurazioni.

Successivamente il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, (art. 2 bis, comma 2) convertito nella legge 28.1.2009 n. 2 ha previsto che *"le commissioni (...) comunque denominate (...) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della l. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3"*, facendo salva tuttavia la disciplina previgente *"fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni"*.

A fare data dal 1.1.2010 si sono infine rese operative le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" licenziate nell'agosto del 2009, le quali rispetto alla precedente versione del febbraio del 2006 prevedono il processo di annualizzazione degli oneri indicati al numeratore del secondo addendo della formula e includono nel calcolo *"gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti"*.

Ciò posto sul piano delle fonti normative, va altresì rilevato come in giurisprudenza sia tuttora aperto un dibattito in merito alle modalità di calcolo del tasso effettivo globale applicato dal singolo operatore e da raffrontare al tasso soglia, avuto riguardo in particolare alla rilevanza ai fini del calcolo della c.d. commissione di massimo scoperto.

Si discute in particolare se la C.M.S. debba essere inclusa nel calcolo anche per verificare il superamento del tasso-soglia nel periodo anteriore alla vigenza delle nuove istruzioni diramate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (valide a partire dal 1.1.2010).

Il giudicante ritiene che la questione debba essere risolta nel senso della rilevanza della C.M.S. ai fini del calcolo del T.E.G. anche per il periodo precedente alla luce delle seguenti considerazioni.

In primo luogo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso della necessità di tener conto anche della commissione di massimo scoperto ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio dei tassi di interesse e ciò indipendentemente dal

contenuto delle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti (Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 19/02/2010).

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte per giungere alla suddetta conclusione muove dalla considerazione che il tenore letterale dell'art. 644, comma 4 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) è chiaro nell'imporre di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.

Tra essi rientra anche la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, che funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.

Tale interpretazione risulta avvalorata, secondo i giudici di legittimità, dalla normativa introdotta dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e in particolare dalla disposizione di cui all'art. 2 bis, comma 2, già citato, che può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4 in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme (ossia quella derivante dalle Istruzioni della Banca d'Italia che nelle versioni succedutesi sino al 2009 non comprendevano la C.M.S. tra gli oneri di cui tener conto ai fini del calcolo del T.E.G).

L'utilizzo delle formule di calcolo del TEG contenute nelle istruzioni della Banca d'Italia ante 2009 che prevedevano l'esclusione della C.M.S. – che viene invocato dalla banca convenuta in ragione di un'esigenza di omogeneità delle grandezze oggetto di confronto ovvero i TEG ed i tassi soglia trimestrali – si porrebbe pertanto in contrasto con il dettato legislativo risultante dall'art. 644 c.p. e dalla norma di interpretazione autentica ex art. art. 2 bis, comma 2 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, non aggirabile da mere istruzioni di carattere tecnico quali sono quelle emanate dalla Banca d'Italia (cfr. in tal senso anche App. Torino, 20.12.2013).

Alla luce di quanto precede si ritiene pertanto che anche per il periodo anteriore al 1.1.2010, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso-soglia, debba essere adottata la



formula che include nel calcolo la C.M.S., inserendola in particolare nel primo addendo della formula in quanto nel caso di specie essa è stata applicata dalla banca in funzione del massimo scoperto ossia del saldo effettivamente a debito del correntista e ha pertanto natura di interesse (aggiuntivo) e non di onere, essendo prevista in funzione del capitale, del tasso e del periodo di riferimento.

Applicando tale formula il CTU ha accertato, in relazione al rapporto di conto corrente, il superamento del tasso soglia in tre trimestri, dettagliatamente indicati alle pagine 25 e 26 della sua relazione.

Gli importi dei corrispondenti addebiti dovranno pertanto essere espunti dalle somme dovute dagli opposenti.

Sull'eccezione di illegittimità della commissione di massimo scoperto.

Con riferimento alla commissione di massimo scoperto si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale addebito dà vita ad un aumento non pattuito del costo effettivo della liquidità disponibile e quindi del tasso di interesse effettivamente praticato dalla banca, con la conseguenza che essa finisce per rappresentare un mezzo per addebitare ulteriori interessi corrispettivi, onde la relativa clausola è nulla per mancanza di causa (Trib. Torino, 6.10.2009; Trib. Monza 13.6.2007 e Trib. Milano 29.6.2002). Nel caso di specie la mancanza di causa della clausola in questione emerge vieppiù evidente se si considera che al momento della sua pattuizione - peraltro documentalmente provata solo a decorrere dal 24.5.2005 nonostante essa sia stata periodicamente addebitata sin dall'inizio del rapporto costituito nel 1990 - non era in vigore alcun contratto di affidamento che potesse quindi giustificare l'addebito di un onere aggiuntivo per la messa a disposizione da parte della banca di una determinata somma. A ciò occorre aggiungere che, quand'anche si volesse ritenere legittima sotto il profilo causale la pattuizione in esame, essa dovrebbe in ogni caso rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità e contenere quindi una puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito; in tal senso, Trib. Piacenza, 12.4.2011; Trib. Parma, 23.3.2010; Trib. Biella, 23.7.2009; Trib. Genova, 18.10.2006). Nel caso di specie, il contratto di conto corrente del 24.5.2005 contiene la sola indicazione della misura percentuale, senza ulteriori indicazioni sui criteri di calcolo e sulla precisa base di computo. Nel contratto si legge infatti "commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi oltre il limite di fido 1,50%" (cfr. doc. 1 parte convenuta).



Ne discende che, alla luce dei criteri e dei principi sopra delineati, tale indicazione è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca. Ne deriva la non debenza delle somme trattenute a tale titolo dalla banca, anche in questo caso per l'intera durata del rapporto.

Sulla nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse.

Appare altresì fondata l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse, alla luce del divieto previsto dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n.154, poi trasfuso nell'art. 117 del T.U.B.

Nel caso di specie la precisa indicazione del tasso di interesse debitore è intervenuta solo in data 24.5.2005 allorché il tasso effettivo annuo per utilizzi oltre il limite di fido è stato indicato nella misura del 13,93% (doc. 1 di parte convenuta).

Gli oppositori sostengono che neppure tale pattuizione sarebbe idonea a garantire la determinatezza dell'elemento contrattuale in questione in quanto prevista esclusivamente per l'ipotesi di sconfinamento. Ad avviso del giudicante tale ipotesi è tuttavia del tutto equiparabile a quella dello scoperto di conto in assenza di fido (situazione in effetti riscontrabile nella fattispecie atteso che, come già rilevato, il contratto di apertura di credito venne stipulato solo nel 2011) di talché deve ritenersi che a decorrere dal 24.5.2005 il saggio di interesse debitore sia stato correttamente determinato.

Ne consegue la necessità di rettificare gli interessi passivi addebitati dall'inizio del rapporto sino al primo trimestre 2005, mediante applicazione del tasso sostitutivo previsto dal T.U.B. per tale specifica ipotesi, secondo i prospetti elaborati dal CTU di cui si dirà *infra*.

Sulla mancata prova integrale del credito rivendicato dalla banca.

In merito all'eccezione di mancata prova integrale del credito per omessa produzione degli e/c sin dall'apertura del rapporto si osserva come la Suprema Corte abbia condivisibilmente affermato che nei rapporti bancari in conto corrente la banca, al fine di dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto e non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 23974 del 25/11/2010).



Nel caso di specie il primo estratto conto riportato in giudizio, prodotto peraltro dagli opposenti, indica un saldo passivo iniziale per la correntista, alla data del 28.2.1991, pari a £ 150.877.893 (corrispondenti a € 77.921,93). Non essendo stati prodotti gli e/c relativi al periodo anteriore decorrente dall'inizio del rapporto (che risale al 5.11.1990) deve pertanto concludersi che la banca non abbia provato che alla data del 28.2.1991, cui si riferisce il primo estratto-conto riportato in giudizio, il credito in esso indicato corrispondesse a quello effettivo, tenuto conto anche della nullità delle clausole sugli interessi risultante dalle considerazioni sopra svolte. Ne deriva che le risultanze in questione devono essere azzerate in quanto non provate e che il ricalcolo dei rapporti di dare ed avere tra le parti va effettuato a partire dal 28.2.1991 partendo da zero.

Sulle residue domande ed eccezioni di parte opponente. Rinuncia implicita o assorbimento.

Gli attori in opposizione hanno altresì eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità della sottoscrizione del giudice nonché l'inoperatività delle fideiussioni prestate dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] relativamente al rapporto di conto corrente.

Entrambe le eccezioni devono ritenersi assorbite atteso che l'accoglimento delle altre eccezioni proposte comporta non solo la revoca del decreto ingiuntivo – con il conseguente assorbimento del motivo di nullità formale relativo all'asserito difetto di valida sottoscrizione – ma anche la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti con un saldo finale, come si vedrà *infra*, a credito per la [REDACTED] relativamente al rapporto di conto corrente, il che comporta di per sé il rigetto della relativa domanda di pagamento avanzata dalla [REDACTED] nei confronti dei fidegaranti.

Sia la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni che sarebbero derivati dall'illegittimità del recesso della banca dagli affidamenti sia la domanda di cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte dalla convenuta sulla base del decreto ingiuntivo opposto devono invece ritenersi implicitamente rinunciate, non essendo state richiamate dalla parte opponente nelle conclusioni rassegnate in via definitiva.

Conclusioni.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono è possibile a questo punto rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti, sulla base delle ipotesi di calcolo predisposte dal CTU.

Il prospetto da cui occorre muovere, essendo il più coerente con le opzioni ermeneutiche sopra illustrate, è quello di cui allo scenario 4.2 della relazione peritale che prevede in sintesi: l'eliminazione di tutte le spese non previste contrattualmente, l'espunzione degli interessi usurari calcolati includendo la C.M.S. nel primo addendo della formula di calcolo del T.E.G., l'eliminazione dell'effetto anatocistico e della C.M.S., l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dal T.U.B. fino al primo trimestre 2005, l'azzeramento del saldo alla data del primo e/c prodotto in giudizio. Tale ipotesi di calcolo non tiene conto inoltre, correttamente ad avviso del giudicante, degli effetti della prescrizione, dovendosi osservare al riguardo come la relativa eccezione non sia stata tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione, ma solo nel corso delle operazioni peritali allorché erano già maturate le preclusioni assertive.

Dal prospetto in esame risulta dunque, con riferimento al rapporto di c/c oggetto di causa, che la ██████████ sarebbe creditrice nei confronti della banca della somma di € 222.391,66 a titolo di restituzione delle somme che le sono state illegittimamente addebitate nel corso del rapporto.

Tale credito va tuttavia in primo luogo maggiorato degli ulteriori importi che sono stati addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto successivamente al 24.5.2005, che il CTU ha escluso dal calcolo rilevando come in quella data fosse intervenuta la relativa pattuizione: ad avviso del Tribunale, tuttavia, la clausola che ha previsto la C.M.S. deve ritenersi nulla per le ragioni che sono state sopra evidenziate di talché la banca va dichiarata tenuta a restituire le somme addebitate a tale titolo anche nel periodo successivo al 24.5.2005, con un'ulteriore differenza a credito della società opponente di € 25.465,11.

In secondo luogo deve essere eliminato l'effetto anatocistico per l'intera durata del rapporto – laddove il CTU l'ha invece stornato solo per il periodo anteriore al 1.7.2000 – con il conseguente riaccredito in favore dell'opponente dell'ulteriore somma di € 11.319,47 (cfr. foglio di calcolo excel, allegato n. 4 della CTU, colonna "effetto anatocismo trimestrale post 2000" relativa all'ipotesi di calcolo 4.2).

Occorre infine tener conto dell'incidenza degli interessi sulle somme da riaccreditare (per indebita applicazione della C.M.S. e della capitalizzazione degli interessi anche nei periodi poc'anzi indicati) in aggiunta agli importi già stornati dal CTU, incidenza che può essere stimata in € 4.886,81 pari all'importo indicato dalla parte opponente in sede di comparsa conclusionale e non contestato dalla convenuta.



Il credito restitutorio della [redacted] in relazione al rapporto di c/c va pertanto conclusivamente quantificato in € 264.063,05, oltre agli interessi legali maturati dalla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione.

Detto credito va tuttavia parzialmente compensato, come riconosciuto dalla stessa opponente, con l'importo di € 109.328,07, oltre interessi al tasso convenzionale e comunque nei limiti di legge a decorrere dal 29.5.2012, quale residuo debito non contestato derivante dal contratto di finanziamento chirografario nr. 4042293.

Gli interessi così maturati sui predetti importi dovranno essere calcolati sino alla data della presente decisione, atteso che la compensazione giudiziale – come è da qualificarsi quella in oggetto attesa l'originaria mancanza di liquidità del credito fatto valere dagli opposenti – opera solo a partire dal momento della relativa pronuncia: la sentenza che pronuncia la compensazione giudiziale comporta infatti un accertamento costitutivo che come tale non retroagisce al momento della coesistenza dei due crediti (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 592 del 22/01/1987).

Sulla residua somma che risulterà a credito della [redacted], operata la predetta compensazione, matureranno gli ulteriori interessi legali fino al saldo.

La banca convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della [redacted] dell'importo calcolato secondo i criteri sopra esposti.

Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza – considerata in particolare la rinuncia degli opposenti alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni di cui non erano comunque stati provati i fatti costitutivi ossia l'illegittimità del recesso della banca, i danni e il relativo nesso causale - si stima equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, mentre la restante quota, liquidata come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14 in assenza di notula, viene posta a carico della parte convenuta in ragione della sua prevalente soccombenza.

Per lo stesso motivo le spese di ctu, liquidate separatamente, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale e nei soli rapporti interni a carico degli opposenti nella misura di 1/5 e della convenuta per la residua quota di 4/5.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,

- revoca il decreto ingiuntivo n. 799/12 emesso dal Tribunale di Asti in data 20.7.2012;



- accerta il credito della [REDACTED], derivante dal rapporto di c/c oggetto di causa, nella misura di € 264.063,05, oltre agli interessi legali maturati dalla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione;
- accerta il credito della parte convenuta, derivante dal contratto di finanziamento oggetto di causa, nella misura di € 109.328,07, oltre interessi al tasso convenzionale e comunque nei limiti di legge a decorrere dal 29.5.2012;
- dichiara la parziale compensazione tra i predetti crediti secondo i criteri indicati in parte motiva e condanna la parte convenuta a pagare alla [REDACTED] la somma che risulterà a credito di quest'ultima all'esito della compensazione, oltre agli interessi legali che matureranno su detta somma dalla data odierna al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna la convenuta alla rifusione in favore della parte opponente della residua quota, che liquida per tale frazione in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 534,40 per esposti, oltre pesi e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- pone le spese della Consulenza Tecnica dell'Ufficio a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico di parte opponente nella misura di 1/5 e della parte opposta nella misura di 4/5.

Asti, 30.5.2016

Il Giudice

[REDACTED]



Studio Ghibli
Mars